

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

DETRAIBILITA' SPESE PER LA SALUTE da Sole 24 ore - L'Esperto risponde n.39

Acquisti finalizzati alla salute della persona

Tipologia di spesa	Detraibilità	Note
Medicinali acquistabili dietro prescrizione medica	Sì	Sul sito www.federfarma.it/bdf/ricerca/ricerca.asp esiste una banca dati per verificare i medicinali per cui esiste l'Aic (Autorizzazione all'immissione in commercio) da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) o a seguito di autorizzazione comunitaria a norma regolamento CE n° 726/2004
Medicinali da banco (Otc) o di automedicazione		
Altri medicinali vendibili senza ricetta, ma per i quali non è consentita la pubblicità, ad esempio, i cosiddetti Sop (senza obbligo di prescrizione) che rientrano nella fascia C		
Prodotti omeopatici	Sì	Dal 2001 sono stati assimilati ai medicinali essendo stati inseriti al punto 114 della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/72 tra i beni soggetti ad aliquota Iva del 10%
Preparati magistrali	Sì	Si tratta di medicinali allestiti in farmacia su ricetta destinata a un determinato paziente
Preparati ufficiali	Sì	Si tratta di medicinali allestiti in farmacia in base alle indicazioni di una Farmacopea dell'Unione europea e destinati a essere forniti direttamente ai pazienti che si servono in tale farmacia
Prodotti cosmetici	No	=
Prodotti d'erboristeria	No	Sono invece detraibili i medicinali fitoterapici il cui principio attivo è una sostanza vegetale, in quanto riconosciuti «medicinali» dall'Aifa
Integratori alimentari	Sì	Sono detraibili solo se prescritti da un medico specialista a scopo curativo
Cure termali	Sì	Solo se prescritte dal medico. Non sono detraibili i costi accessori (viaggio, vitto e alloggio)
Materassi ortopedici	Sì/No	Sono detraibili solo se presentano le caratteristiche tipologiche di cui all'allegato 1, Dm 332 del 27 agosto 1999 emanato dal ministero della Sanità e se supportati da prescrizione medica o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la necessità
Arti artificiali e altri apparecchi per ortopedia	Sì	Scarpe e tacchi ortopedici, cinture medico-chirurgiche fatte su misura, apparecchi per fratture (garze, gesso), busti, stecche, stampelle, materassi antidecubito (si veda sopra)
Dentiere, capsule e apparecchi ortodontici che correggono malformazioni dentarie o difetti della masticazione	Sì	Il materiale impiegato può essere di qualsiasi genere: resina, porcellana, metalli preziosi
Apparecchi di protesi oculistica	Sì	Lenti a contatto (compreso i liquidi), occhiali da vista (no montature in metallo prezioso), occhi e cornee artificiali
Apparecchi di protesi fonetica e per facilitare l'audizione ai sordi	Sì	=
Ausili per incontinenti	Sì	Sono compresi i "pannoloni" per incontinenti
Fisioterapia	Sì	È detraibile ai fini Irpef ed è compresa nel regime di esenzione Iva (ex articolo 10, n. 18 del Dpr 633/72) essendo prestazione sanitaria a prescindere dalla presenza o meno di una prescrizione medica
Shiatsu, naturopatia, riflessologia e altre discipline olistiche	No	
Acquisto/affitto di attrezzature sanitarie	Sì	Ad esempio, apparecchio per misurare la pressione sanguigna, apparecchio per aerosol, per glicemia eccetera

Per l'anno 2007 anziché gli scontrini parlanti è ammessa una autocertificazione: secondo i recenti chiarimenti dell'agenzia delle Entrate (si veda la circolare 34/E del 4 aprile 2008, paragrafo 6.2) l'integrazione di più scontrini non parlanti o incompleti può avvenire attraverso una sola dichiarazione, purché la stessa contenga l'indicazione del numero identificativo di ciascuno scontrino, del codice fiscale del destinatario del medicinale, nonché, con riferimento ai singoli scontrini o a gruppi di scontrini, della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.

Agenzia Entrate circolare 34/E del 4 aprile 2008

6.2 Scontrino parlante emesso dopo il 1° luglio 2007 – Ulteriori chiarimenti

D Con la circolare 28 marzo 2008, n. 30, l'amministrazione finanziaria ha chiarito che, ai fini della deduzione/detrazione IRPEF, le spese sanitarie sostenute nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2007 possono essere certificate anche tramite scontrino fiscale non "parlante" o incompleto, qualora il contribuente provveda ad integrarlo mediante l'indicazione, anche su foglio aggiunto, del codice fiscale del destinatario del medicinale, nonché della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.

È sufficiente un'autodichiarazione integrativa unica per tutti gli scontrini fiscali non parlanti o incompleti?

R E' possibile integrare più scontrini fiscali non parlanti o incompleti attraverso una sola dichiarazione, purché la stessa contenga l'indicazione del numero identificativo di ciascuno scontrino, del codice fiscale del destinatario del medicinale, nonché, con riferimento ai singoli scontrini o a gruppi di scontrini, della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.

LETTERA AL PRESIDENTE A.BIANCO

Chiar.

**Dott.Amedeo Bianco
Presidente FNOMCeO**

Caro Presidente,

come ben sai l'Agenzia delle entrate ha dato una definizione autonoma di -Struttura sanitaria- nell'applicazione delle procedure delle tracciabilità dei compensi sanitari, in netto contrasto con quella classica, creando nella categoria perplessità e confusioni applicative.

Penso che la Federazione degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, quale organo competente, debba intervenire e dare la definizione ufficiale di Studio medico, Struttura sanitaria, Ambulatorio, anche per evitare distorsioni interpretative atte a creare solo uno spiacevole contenzioso.

Collegiali saluti

Marco Perelli Ercolini

Milano, 18 maggio 2008

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Regioni d'Italia

Data di emissione 23 maggio 2008

Commemorativo S.Francesco Caracciolo IV centenario della morte

Data di emissione 23 maggio 2008

Scuole e Università – Collegio della Guastalla di Monza

Data di emissione 24 maggio 2008

Le moto

Data di emissione 31 maggio 2008

PENSIONI: I NUOVI REQUISITI E LE FINESTRE DI ACCESSO DOPO IL PROTOCOLLO SUL WELFARE vedi anche Brevia 20

Sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale."

Con messaggio n. 30923 del 31 dicembre 2007 era stata fornita una prima informativa sulle principali novità previste dalla legge in oggetto ed entrate in vigore il 1° gennaio 2008.

Con la circolare n.60, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze (con nota n. 112793/16/318/13 del 24 aprile 2008), si forniscono ora ulteriori istruzioni in merito all'applicazione del provvedimento in oggetto.

Al riguardo viene fatto preliminarmente presente che a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro con la nota citata devono intendersi superate le istruzioni fornite al paragrafo 3 del messaggio n. 30923 del 2007, limitatamente alle finestre di accesso applicabili alle pensioni di vecchiaia contributive conseguite con 40 anni di contribuzione, nonché sciolta la riserva in merito alle "finestre di accesso" applicabili alle medesime pensioni conseguite dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni.

Anche l'INPDAP con la circolare 7 del 13 maggio 2008 impartisce chiarimenti in merito alle nuove disposizioni in materia pensionistica in vigore dal 1° gennaio 2008.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.60 del 15 maggio 2008 (documento 075)
INPDAP Circ. n.7 del 13 maggio 2008 (documento 077)**

OSPEDALIERI e ATTIVITA' RIENTRANTI IN LIBERAPROFESSIONE

I riscontri incrociati con le denunce dei redditi IRPEF hanno evidenziato che molti medici ospedalieri non hanno versato i contributi nella quota B del Fondo generale Enpam per attività in libera professione per la grossa confusione delle Amministrazioni ospedaliere che hanno calcolato gli introiti per determinate attività fuori orario nella voce stipendiale ai fini IRPEF (come dovuto), senza peraltro evidenziarle nel CUD come attività in libera professione, ingenerando così nel medico la convinzione che tali compensi derivassero da attività sostanzialmente equiparabili al lavoro straordinario.

Poiché è evidente che moltissime di queste mancate contribuzioni non sono imputabili ad una volontà del medico a non pagare, il Consiglio di amministrazione dell'Enpam, in conformità a quanto previsto dall'articolo 116 comma 15 della legge 388 del 23 dicembre 2000 riguardante i casi di mancato o ritardato pagamento di contributi derivante dall'oggettiva incertezza interpretativa sull'obbligo contributivo, ha deliberato di non applicare su queste mancate contribuzioni le maggiorazioni previste dal regime sanzionatorio, ma la sola indicizzazione ISTAT.

Questi medici possono chiedere entro il 31 luglio 2008 i pagamenti contributivi dovuti con le semplici maggiorazioni ISTAT, ma sgravati dalle sanzioni, esplicitando le proprie posizioni contributive debitorie e che la causa del mancato pagamento è derivata da una oggettiva difficoltà interpretativa sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo

E.C.M. - ESONERO

Sono esonerati dall'obbligo i sanitari che usufruiscono delle disposizioni per la tutela della maternità, coloro che sono chiamati al servizio militare, gli specializzandi, i medici che frequentano il corso di formazione in medicina generale e i dottorati di ricerca o la frequenza a maste oppure i corsi di formazione complementare previsti dall'articolo 66 del DPR270/2000 o di formazione e aggiornamento ai sensi dell'1 del Piano interventi contro l'AIDS.

ESENZIONE ICI CASA D'ABITAZIONE E RELATIVE PERTINENZE

In base alle decisioni del Governo sull'ICI della casa di abitazione e relative pertinenze i bollettini che stanno o sono arrivati spediti da parte della società del Gruppo Equitalia potranno essere utilizzati per il pagamento del prossimo 15 giugno dai contribuenti solo per i fabbricati e terreni cui sono tenuti (con esclusione cioè dell'ICI riferita alla abitazione principale e relative pertinenze posseduti dal contribuente a titolo di proprietà o usufrutto o altro titolo reale, mentre l'immobile in cui abitano solo i familiari del proprietario in comodato sarebbero esclusi dall'esenzione).